



COMUNE DI LUCERA
PROVINCIA DI FOGGIA
UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO

Ordinanza n. 58

Prot. n. 34934

OGGETTO: ORDINANZA sulla limitazione dell'abuso delle sostanze alcoliche e Divieto di vendita per asporto di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro o materiale metallico, da parte dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali, su tutto il territorio comunale, a scopo di prevenzione finalizzata all'incolumità delle persone e decoro della Città.

IL SINDACO

RILEVATO che in alcune zone cittadine si registra un eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone , anche minori di anni 16, che stazionano negli spazi ed aree pubbliche(strade, spazi adiacenti monumenti, aree verdi, etc.)

RILEVATO che nelle suddette aree si è creata una situazione di degrado determinata da una serie di episodi legati all'abuso di sostanze alcoliche come ad esempio episodi di aggressività , di danneggiamento dell'arredo urbano(scritte e graffiti su monumenti) ovvero disturbo della quiete pubblica;

CONSIDERATO che l'abuso di sostanze alcoliche, in particolare da parte di soggetti giovani e giovanissimi, è estremamente nocivo e compromette il loro stato di salute ed il loro sviluppo psicofisico;

RILEVATO che tali episodi sono accompagnati dall'abbandono , dopo l'uso, di contenitori in vetro, sia integri che in frantumi, tali da arrecare potenziale pericolo per i passanti ;

CONSIDERATO che le predette riprovevoli condotte condizionano la qualità della vita degli abitanti e determinano un'evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute , alla pubblica quiete nonché alla sicurezza urbana ed all'incolumità pubblica;

RITENUTE preminenti le ragioni di interesse pubblico per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare i succitati fenomeni, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano e/o di uso pubblico , che hanno diritto a fruirne in assoluta tranquillità, sicurezza ed igiene;

RITENUTO pertanto necessario , ai fini della tutela dell'igiene, della sicurezza pubblica, della incolumità delle persone, del decoro della Città e per rendere piu' efficace l'azione di prevenzione e controllo svolta dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia, VIETARE, sulle aree pubbliche, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e l'abbandono di qualsiasi contenitore vuoto di bevande, soprattutto vetro;

RITENUTO , altresì, di escludere da tale divieto le attività autorizzate di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e loro pertinenze, durante l'orario di apertura , con l'obbligo, per i gestori, di provvedere con immediatezza , al termine del consumo, al ritiro delle bottiglie vuote rimaste abbandonate;

RITENUTO, opportuno disporre, su tutto il territorio comunale, l'interdizione della vendita di bevande in contenitori di vetro o in materiale metallico, dalle ore 21.00 e fino alla chiusura degli esercizi in questione;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 689 C.P. è vietata la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 ed agli infermi di mente ;

RITENUTO di escludere l'applicazione del divieto di consumare alimenti e bevande nei casi di manifestazioni culturali , sagre, fiere , mercati, regolarmente autorizzate e limitatamente alle aree ad esse dedicate ed adibite , per il tempo di svolgimento delle stesse;

RITENUTO di richiedere la fattiva collaborazione dei gestori di attività autorizzate alla somministrazione ,in modo da aumentare il decoro ed il livello di civiltà della Città di Lucera ad elevata vocazione turistica;

VISTI gli art. 7/bis e 54 co 1 lett. C) e 4 del D. Lgs, 267/2000- come modificato dalla L. nr. 125 del 24/07/08 ;

VISTO la Legge nr. 88 del 30/07/2009

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

Visto l'art. 54 del t.u.ee.lla., approvato con D. Lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23.05.2008 n. 92, convertito con modificazioni nella Legge 24.07.2008 n. 125;

Visto l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008, che precisa l'ambito di applicazione della definizione relativa alla "sicurezza urbana", estendendolo "*ad un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri abitati, la convivenza civile e la coesione sociale*";

ORDINA

dal 15 settembre 2009, su tutto il territorio comunale , il divieto di:

- Vendita, su tutto il territorio comunale, da parte dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali, di bevande in bottiglie di vetro o contenitori in materiale metallico, dalle ore 21.00 e fino alla chiusura delle attività in questione;

Resta ferma la facoltà di vendere bevande contenute fin dall'origine in recipienti di materiale non vetroso e non metallico.

- Consumare in luogo pubblico, area pubblica e/o uso pubblico (marciapiedi, piazze, aree verdi, pertinenze scolastiche, pertinenze aree monumentali) bevande alcoliche di qualsiasi

gradazione (con esclusione delle attività autorizzate di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e loro pertinenze, durante l'orario di apertura);

- Abbandonare nei medesimi luoghi contenitori vuoti di bevande , in particolar modo di vetro, ed altri oggetti o rifiuti che possono creare pericolo ai fruitori delle aree pubbliche.
- Fermo restando il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di anni 16, già previsto e punito dall'art. 689 del C.P., nel territorio del Comune di Lucera è fatto divieto di vendere e di somministrare, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 689 C.P., a persone di età inferiore agli anni 16 bevande alcoliche di qualunque gradazione;

Tali divieti si estendono anche a tutte le miscele di bevande contenenti detti alcolici anche in quantità limitata o diluita;

I predetti divieti si estendono anche alla vendita e/o somministrazione delle suddette bevande alcoliche, effettuata in luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici dell'utilizzatore o, in alternativa, qualora non vi sia presente sul posto in maniera continuativa apposito personale che possa effettuare i necessari controlli affinché le bevande alcoliche non siano vendute ai minori;

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente Ordinanza (ai divieti di vendita, somministrazione e consumo di alcol, su citati) sono previste sanzioni pecuniarie da 25.00 a 500.00 euro, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs 267/2000, significando che, in presenza di tre violazioni della presente Ordinanza, si procederà a ridurre l'orario di apertura al pubblico, in caso di pubblici esercizi o a disporre la chiusura temporanea dell'attività in caso di attività commerciali.

Si fa, inoltre, presente che chiunque abbandona rifiuti, non pericolosi e non ingombranti, sul suolo è soggetto alla sanzione amministrativa da 25.00 a 155.00 euro, così come previsto dagli artt. 192 e 255 delle "Norme in materia ambientale" del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti ed a cessare il comportamento scorretto.

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3 della L.241/1990 contro il presente atto può essere presentato ricorso :

- Entro 60 GG al TAR Puglia ai sensi della L nr 1034 del 1971 e successive modificazioni;
- Entro 120 GG al Presidente della Repubblica , ai sensi dell'art. 8 DPR nr. 1199 del 1971

DISPONE

Che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio , pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Lucera , trasmessa alla Prefettura di Foggia, alla Polizia Municipale ed a tutte le altre Forze dell'Ordine, per la sua esecuzione, nonché resa pubblica nelle forme e nelle modalità più idonee alla sua massima diffusione.

Lucera lì 4 settembre 2009

Il SINDACO
f.to dr. Pasquale Dotoli